

Recensione del volume “The Canadian Contribution to a Comparative Law of Secession. Legacies of the Quebec Secession Reference”, a cura di Giacomo Delledonne e Giuseppe Martinico (Palgrave, 2019)

di Francesca Raimondo – Dottoressa di ricerca in Diritto pubblico comparato nell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna

PAROLE CHIAVE: secession, self-determination, Québec

1. Il volume curato da Giacomo Delledonne e Giuseppe Martinico “*The Canadian Contribution to a Comparative Law of Secession. Legacies of the Quebec Secession Reference*” (Palgrave, 2019) affronta il tema della secessione, “*the most revolutionary and the most institutionally conservative of political constructs*” (S. Mancini, *Secession and Self-Determination*, in M. Rosenfeld, A. Sajó (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford, 2012, 481), ma con alcuni elementi di novità. Il volume ha l’obiettivo di esaminare il ruolo e l’impatto che, a vent’anni di distanza, il *landmark case* in materia di secessione della Corte Suprema del Canada – *Reference re Secession of Quebec* (da questo momento in poi *Secession Reference*) – continua ad avere in materia, non soltanto in Canada, ma anche in altri ordinamenti giuridici.

2. L’opera celebra, dunque, il ventesimo anniversario della *Secession Reference*, la pronuncia della Corte Suprema del Canada del 20 agosto 1998 dove, per la prima volta, si è affermata la legittimità di un processo secessionista democratico nell’ipotesi in cui la maggioranza della popolazione quebecchese avesse espresso, tramite referendum, la volontà di optare per l’indipendenza e purché le negoziazioni con lo Stato centrale e le altre province fossero condotte nel

rispetto dei principi fondanti – the *untouchable core* secondo Martinico – dell’ordinamento costituzionale canadese: la democrazia, il federalismo, il costituzionalismo e la *rule of law*, i diritti delle minoranze. Come giustamente ha osservato Richard Albert nella prefazione, “*Canada resolved its own secession crisis in Court*” e, come sottolineato da Gaudreault-DesBiens, la *Secession Reference* costituisce “*the Court’s most significant contribution to contemporary global jurisprudence*”, considerato che i giudici canadesi hanno avuto il coraggio di affrontare e rompere il “tabù” (S. Mancini, *Secession and Self-Determination*, in M. Rosenfeld, A. Sajó (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford, 2012, 482) della secessione unilaterale. Di conseguenza, tale pronuncia rappresenta un ulteriore tassello che conferma il ruolo dell’ordinamento canadese quale fertile *laboratorio* costituzionale, ineguagliabile fonte di ispirazione per gli studiosi del diritto pubblico e comparato: nelle parole di Arban “[*T*]he Reference has thus bequeathed to posterity an invaluable testament to constitutional law”.

I curatori mettono immediatamente in chiaro i motivi principali che hanno spinto due studiosi non canadesi a condurre questo lavoro di studio e ricerca. Il recente revival dei movimenti secessionisti in Europa, *in primis* quello catalano, ha dato nuova linfa al dibattito relativo alla secessione e, in questo senso, la pronuncia della Corte Suprema del Canada continua ad essere un importante punto di riferimento. La *Secession Reference*, infatti, per prima, ha svolto l’importante funzione di ricondurre la secessione nell’ambito squisitamente giuridico – circoscrivendo i pur sempre presenti fattori identitari – e di tracciare le principali linee guida per affrontare, con strumenti democratici, il processo secessionista, neutralizzando sia le pulsioni populiste, sia il diffuso timore della secessione con riferimento alla stabilità degli ordinamenti federali, soprattutto quelli multinazionali come il Canada (S. Mancini, *Costituzionalismo, federalismo e secessione*, in *Istituzioni del Federalismo*, 4, 2014).

3. Il volume si divide in tre parti e dodici capitoli che affrontano il tema su tre livelli: interno, comparato e teorico.

In primo luogo si esamina il ruolo della pronuncia, a vent’anni di distanza, nello stesso ordinamento canadese (E. Mendes e J.-F. Gaudreault-DesBiens); successivamente, l’analisi amplia il suo sguardo con l’esame del ruolo della *Secession Reference* in altri ordinamenti giuridici. A questo proposito, si devono sottolineare due profili rilevanti. Da una parte, l’interessante criterio di

prossimità adoperato per ordinare le diverse esperienze a livello comparato: sono esaminati prima gli ordinamenti e i settori del diritto in cui l'influenza della pronuncia della Corte Suprema del Canada è stata più forte – la Spagna (J.M. Castellà Andreu), il diritto pubblico internazionale con riferimento al caso del Kosovo (L. Crema), la Scozia (A. MacIver), lo Sri Lanka (A. Welikala) – poi quelli in cui il peso della *Secession Reference* è stato implicito, indiretto o comunque più debole – l'Etiopia (E. Arban), l'Italia (G. Delledonne e M. Monti) e le “periferie” esterne (Kosovo e Montenegro) ed interne (Catalogna) dell'Unione Europea (Z. Oklopčic). Dall'altra, importante elemento di forza dell'analisi è quello di prendere in esame non soltanto ordinamenti giuridici occidentali, ma anche esperienze di paesi del cd. *global south*, come ad esempio lo Sri Lanka e l'Etiopia. Gli ultimi tre capitoli approfondiscono, sotto il profilo teorico, il principio democratico, in cui la *Secession Reference* affonda le sue radici e di cui costituisce un brillante esempio, esaminato sotto l'aspetto politologico (R. Castaldi), giuridico (G. Martinico) e, in ultimo, comparato (F. Palermo). Sebbene la *Secession Reference* abbia destato maggiore attenzione da parte dei giuristi, piuttosto che dei politologi, Castaldi traccia il contributo che la pronuncia ha dato alla teoria politica con riferimento a tre profili: la complessa relazione tra federalismo e secessione, l'utilizzo dei referendum come strumento del processo decisionale nell'ambito della secessione (su cui vedi L. Frosina, *Profili giuridici e aspetti problematici dei referendum di secessione. Un'analisi comparata*, in *Nomos*, 3, 2017) e il caso Brexit, primo vero esempio di negoziazione dopo una “secessione”. Inoltre, secondo Castaldi, la *Secession Reference* tesse un'importante relazione tra diritto e politica, dato che stabilisce una *road-map* giuridica, riconoscendo, al contempo, il ruolo centrale della politica nel corso del processo. Martinico, invece, mette in evidenza l'importante ruolo che la *Secession Reference* affida al diritto costituzionale nel dirimere il complesso processo di secessione: “*the Canadian Supreme Court has indeed sent a message of hope: law – especially constitutional law – can and must have a role, avoiding delegating this issue to violence or politics only*”.

Il volume è ricco di riflessioni preziose per gli studiosi della secessione e del diritto costituzionale e comparato. In questa sede, si intende mettere in luce unicamente quattro profili – il ruolo della pronuncia nell'ordinamento canadese, la sua rilevanza a livello internazionale e comparato, la centralità del principio democratico e la funzione del cd. “diritto a decidere” – evidenziando come gli stessi sono stati esaminati dagli autori.

4. In primo luogo, il volume mette in risalto la rilevanza della pronuncia nell'ordinamento canadese. La *Secession Reference*, come evidenziato da Martinico, è stata un'occasione in cui la Corte Suprema ha fatto i conti e ha riflettuto sulla identità nazionale di un Paese multi-linguistico e multiculturale. Gaudreault-Desbiens chiarisce subito due punti che consentono di capire perché, sotto un profilo strettamente giuridico, la pronuncia della Corte Suprema sia stata possibile e abbia avuto un tale impatto: primo, in forza della sovranità parlamentare, i referendum non hanno alcun effetto vincolante nell'ordinamento canadese, ma soltanto consultivo; secondo, anteriormente al *Constitution Act 1982*, non era previsto nessun procedimento formale di revisione costituzionale e, comunque, anche successivamente, nessuna procedura di revisione costituzionale si riferisce espressamente all'ipotesi di secessione. Mendes, invece, sottolinea come la secessione del Québec abbia rappresentato un potenziale ma chiaro attacco al principio dello Stato di diritto (“*a situation where secessionist leaders are seeking to undermine the rule of law in the entire country in the pursuit of their goals*”) e, dunque, il parere consultivo richiesto alla Corte Suprema ha avuto l'importante funzione di stabilire i confini e la *road map* per un'eventuale secessione che fosse in linea con la *rule of law* e con il principio democratico. Quest'ultimo, in particolare, era stato messo fortemente in discussione anche dalla formulazione del quesito referendario del 1995 che, essendo particolarmente contorto, era idoneo ad indurre implicitamente l'elettorato a sostenere la secessione o, nella migliore delle ipotesi, aveva l'effetto di confonderlo. Oklopčic osserva che la *Secession Reference* è sì la pronuncia più importante nella storia del diritto costituzionale canadese; tuttavia, offre una lettura parzialmente diversa rispetto al principale risultato raggiunto a livello interno che, secondo lo studioso, non è stato tanto quello di rendere il Canada “più democratico”, ma di aver assicurato la cd. *institutional responsiveness* (“*the Reference (...) accepted the political dignity of unqualified secessionist aspirations*”).

5. Il nucleo centrale del volume è rivolto ad esaminare l'impatto della pronuncia a livello comparato e internazionale. Le argomentazioni dei giudici canadesi (che fanno leva sull'utilizzo dei principi fondanti l'ordinamento), la rilevanza della decisione (che, per la prima volta, individua una via democratica alla secessione attraverso la negoziazione) e le conclusioni (che vietano la secessione unilaterale del Québec alla luce dei principi della Costituzione canadese), rendono la

Secession Reference un fermo punto di riferimento in materia. Il testo concentra l'analisi sui casi di secessione interne agli Stati, ma non esclude gli effetti della secessione sulle entità non statali (come fa, in particolare, l'interessante contributo di MacIver, che mette in relazione il dibattito concernente la secessione della Scozia con il suo eventuale ingresso nell'Unione Europea). Già i due autori canadesi evidenziano l'importanza della decisione oltre i confini del Paese. Nelle parole di Mendes, “[T]he Court perhaps also wanted to provide a teachable lesson on the value of legitimacy for secessionists in other parts of the world”. A ciò aggiunge che alcuni passaggi della pronuncia hanno avuto un indubbio impatto sul piano internazionale: la formulazione del quesito referendario – si fa riferimento alla maggiore chiarezza del quesito del referendum sull'indipendenza scozzese del 2014 – l'obbligo di negoziazione dei termini della secessione e l'articolazione del principio di autodeterminazione interna. Interessante anche il rilievo di Gaudreault-DesBiens il quale, tuttavia, evidenzia che se, per un verso, il Canada ha costituito un importante punto di riferimento, soprattutto per Scozia e Catalogna, per l'altro, soprattutto nei momenti di maggior fibrillazione, è stato considerato come un modello da non seguire.

L'importanza internazionale della pronuncia si rileva soprattutto nei capitoli dedicati alla comparazione. Castellà Andreu mette in luce l'attenzione che ha generato il caso quebecchese in Spagna, sia con riferimento ai Paesi Baschi che alla Catalogna, interessando, trasversalmente, non soltanto la politica, la giurisprudenza e la dottrina ma anche la società civile più in generale, soprattutto dopo lo scoppio della crisi catalana nel settembre del 2012. Emblematico, a questo proposito, è il riferimento alla *Secession Reference* del Tribunale costituzionale spagnolo nella sentenza 42/2014 (L. Frosina, *Il cd. derecho a decidir nella sentenza n. 42/2014 del Tribunale costituzionale spagnolo sulla dichiarazione di sovranità della Catalogna*, in *Federalismi*, 10, 2014), sia esplicitamente, nonostante il giudice costituzionale spagnolo non faccia ampio uso della comparazione, sia implicitamente, richiamando gli stessi principi menzionati dalla Corte Suprema canadese. Tuttavia, l'autore osserva criticamente che i riferimenti alla pronuncia non si sono sempre caratterizzati per la particolare accuratezza (“*the allusions in Spain to the doctrine of the Supreme Court (...) are often superficial or very generic*”) e, in molti casi, sono stati strumentalmente utilizzati dalle diverse parti al fine di sostenere una specifica posizione (“*the goal was to gain legitimacy for one's own position on the secession crisis by appealing to the Canadian case as an argument of authority*”). In seguito alla pronuncia del 2014, dato che il dibattito (e non solo) relativo alla secessione della Catalogna è diventato sempre più radicale, i riferimenti al caso

canadese sono progressivamente diminuiti, a favore di altre esperienze di secessione (Kosovo, Slovenia e Repubbliche Baltiche), soprattutto da parte dei sostenitori dell'indipendenza.

Luigi Crema, nel suo contributo, mette in luce come la *Secession Reference* rappresenti il primo esempio di proficua collaborazione tra norme interne e internazionali. Difatti, le molteplici questioni affrontate dalla Corte Suprema canadese – la rilevanza dell'integrità territoriale, la definizione di popolo, il riconoscimento nelle ipotesi di secessione, la possibile sussistenza di un diritto all'autodeterminazione nel diritto internazionale, oltre ai casi delle colonie e delle occupazioni straniere – ne hanno fatto una pietra miliare per il diritto pubblico internazionale (“[S]ince 1998, the Reference Re Secession of Quebec has become a classic of international legal literature”), nonostante si tratti di una pronuncia di un tribunale nazionale, ingenerando un significativo impatto anche sul ruolo della Corte internazionale di giustizia (“the most relevant issues regarding unilateral secession and international law were addressed by a domestic court, but left untouched by an international body”). La *Secession Reference*, inoltre, è stata ampiamente citata negli interventi degli Stati dinanzi alla Corte internazionale di giustizia in occasione del parere consultivo sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo (E. Milano, *Il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo: qualche istruzione per l'uso*, in *Sidi-Isil*, 24 maggio 2013). Sebbene, in questo caso, i giudici hanno evitato di affrontare i medesimi punti toccati dalla Corte canadese, tale impostazione, secondo Crema, ha però avuto l'implicito effetto di corroborare i risultati raggiunti ad Ottawa. In sostanza, se da un lato i giudici canadesi hanno fissato la *road map* per una secessione unilaterale, dall'altro, la Corte internazionale di giustizia ha stabilito chiaramente che quest'ultima non è in contrasto con il diritto internazionale.

Di notevole importanza il contributo di MacIver, che mette in connessione i principi individuati dalla Corte Suprema canadese con il dibattito relativo alla secessione della Scozia dal Regno Unito, non tanto in riferimento al diritto interno, quanto piuttosto all'eventuale ingresso della Scozia, quale Stato sovrano, nell'Unione Europea. Al fine di mettere a confronto i principi individuati dalla Corte Suprema canadese con il binomio secessione/ingresso in UE, considerata la natura di un'Unione che si basa su “a constitution without constitutionalism” (J. Weiler, *The State Über Alles: Demos, Telos and the German Maastricht Decision*, in *EUI RSC*, 1995/19, 219), si utilizzano tre principi metacostituzionali: il principio di tolleranza costituzionale e di solidarietà, il principio democratico, e il valore, sotto il profilo costituzionale, dell'ingresso nell'Unione Europea. Di particolare interesse

il fatto che l'autore metta in relazione l'Unione Europea, un'organizzazione priva di un *super-demos*, come potrebbe esserlo "il popolo canadese" rispetto al "popolo del Québec", con la secessione, i cui dibattiti si basano sempre sulle specificità identitarie di una parte della popolazione rispetto all'intera nazione.

Sia Welikala che Arban, pur esaminando Paesi che, ad un primo esame, possono apparire distanti dal Canada per storia e cultura giuridica, evidenziano l'impatto di quell'esperienza. Welikala, pur chiarendo le differenze tra i due paesi ("*the contextual differences between Canada and Sri Lanka appear to describe two cases that are so fundamentally divergent that any attempt at transplanting the Canadian model (...) would prove futile*"), sottolinea come la *Secession Reference* e, in particolare, il concetto di autodeterminazione interna, sia stata fonte di ispirazione per lo Sri Lanka con riferimento ai principi ai quali ricorrere e all'organizzazione istituzionale federale potenzialmente applicabile al fine di comporre il conflitto con la minoranza Tamil. Ciò è valso soprattutto per i liberali federalisti, mentre lo stesso non può dirsi per i nazionalisti singalesi, difensori di uno Sri Lanka unitario, e per lo stesso gruppo Tamil, sostenitore di un diritto alla secessione unilaterale dopo decenni di conflitto armato. Arban, invece, tesse nel suo contributo un interessante *imaginary thread* tra il Canada e l'Etiopia. Quest'ultimo, infatti, è uno dei pochi paesi al mondo che nella Costituzione, adottata pochi anni prima della *Secession Reference*, prevede un diritto incondizionato all'autodeterminazione (*unconditional right to self-determination*) per ogni *Nation, Nationality and People* – considerato il *cornerstone* del federalismo etiope – nonché un diritto alla secessione. A differenza del Canada, l'Etiopia prevede dunque un diritto alla secessione, ma l'autrice lo utilizza come punto di partenza, con l'obiettivo ulteriore di esaminare il ruolo e l'impatto che i principi-guida – individuati dalla Corte Suprema canadese – hanno nel contesto etiope, con il *caveat* di tenere in debito conto del divario che in Etiopia esiste tra i principi e le norme sanciti in Costituzione e la prassi.

Nel loro contributo, invece, Delledonne e Monti affermano che, sebbene il caso del Québec sia stato un importante esempio per i sostenitori dei movimenti separatisti sorti in alcune regioni italiane, lo stesso non può dirsi con riferimento alla Corte costituzionale che, nel decidere sulla legittimità del referendum secessionista in Veneto del 2014, ne ha dichiarato l'incostituzionalità perché in contrasto con i principi di unità e indivisibilità della Repubblica. Di conseguenza, "*[I]f constitutional legality is respected, there is no room for secessionist attempts in Italy*", anche se, come criticamente osservato dai due autori, la linea intransigente perseguita dalla Corte

costituzionale italiana è stata resa possibile anche dalla relativa debolezza dei movimenti secessionisti in Italia. Nonostante la netta differenza nell'approccio delle due corti, però, un punto di contatto sta nel fatto che entrambe richiamano e adoperano i principi costituzionali per risolvere le questioni giuridiche e politiche relative alla secessione.

Secondo Oklopcic, la chiarezza (*clarity*), unitamente al principio democratico (*democracy*) e al diritto all'autodeterminazione (e alla secessione) quali rimedi giuridici (*remedy*) per i popoli oppressi, costituiscono l'autentica eredità internazionale della *Secession Reference*, anche se, naturalmente, non si possono fornire astratte generalizzazioni. Difatti, l'autore mette in luce le modalità tramite cui i suindicati elementi sono stati adoperati, o hanno operato, nei processi relativi all'indipendenza del Kosovo e del Montenegro, sebbene, sotto alcuni profili, se ne critica l'utilizzo "meccanico". Con riferimento al referendum catalano del 1^o ottobre del 2017, Oklopcic osserva come questo abbia messo in discussione il *framework* delineato dalla *Secession Reference*: ("[B]efore 1 October, the *Secession Reference* indeed seemed to offer an attractive constitutional framework for responding to secessionist aspirations (...) 1 October shattered those expectations"). A fronte del fatto che sia la costituzione canadese sia quella spagnola sanciscono l'appartenenza della sovranità all'intero popolo (dello Stato) e del rispetto del principio dello stato di diritto, la differenza tra i due paesi risiede nella circostanza in forza della quale mentre la Corte Suprema "impone" a tutte le parti coinvolte di negoziare un'eventuale secessione del Québec, il Tribunale costituzionale spagnolo, ribadendo la necessità che, prima della secessione, sia modificata la Costituzione secondo le procedure ivi previste, rende impraticabile nei fatti la secessione, considerati gli equilibri politici e i rapporti di forza che questo tipo di revisione metterebbe in discussione.

Interessante il rilievo di Palermo nel capitolo che chiude il volume: sebbene da un lato la *Secession Reference*, adottando un approccio funzionale e procedurale alla secessione, abbia mosso i primi passi verso la creazione di un diritto costituzionale comparato della secessione, dall'altro lato è rimasta nei confini canadesi, dato che, in tutti gli altri casi di secessione negli anni successivi alla pronuncia, non è stata adoperata la *road-map* immaginata dai giudici di Ottawa, ma si è fatto ricorso ai referendum e alle richieste di secessione.

6. In molti contributi, si mette bene in luce il valore democratico della pronuncia e come sia stato declinato, nel contesto canadese, il complesso principio democratico. Quest'ultimo non coincide con la regola della maggioranza (e, dunque, del più forte), ma impone di tenere in considerazione anche gli altri principi e valori costituzionali. In questo senso, la Corte Suprema sottolinea il ruolo contromaggioritario del diritto costituzionale (Martinico). Castaldi, invece, evidenzia l'assoluta importanza della *Secession Reference* con riferimento all'onda populista presente in molti paesi: la sentenza della Corte Suprema canadese – con l'articolata *road-map* delineata – ha il pregio di mettere in discussione e confutare l'approccio semplicistico del principio democratico delineato dai populistici. Zoran Oklopcic, invece, ha osservato che la *Secession Reference* non ha offerto una nuova concezione della democrazia, ma ha contribuito notevolmente a condurre una riflessione sul suo esatto significato. Come segnalato da Martinico: “*the greatest contribution to constitutionalism as a philosophical movement given by the Canadian Supreme Court consists in its broad concept of democracy, understood as a star in a constellation of values that need to be preserved and balanced by guaranteeing the evolution of the legal system*”. In particolare, il principio democratico rileva con riferimento al dovere di negoziazione (Castellà Andreu) nel caso in cui la maggioranza della popolazione di una provincia si esprima a favore della secessione in un referendum avente ad oggetto un quesito chiaro sul punto. Oltretutto, chiarisce Arban, lo stesso principio implica che se, da un lato, la secessione non può essere considerata un diritto assoluto i cui termini sono definiti unicamente dalla provincia intenzionata ad ottenerla, dall'altro, lo Stato centrale e le altre province non possono negare il diritto di perseguire la secessione nel caso in cui ci sia una chiara maggioranza che si sia espressa in tal senso. Quest'ultimo punto gioca un importante ruolo non soltanto a livello interno, ma anche a livello internazionale, dato che consentirebbe di tenere insieme due esigenze: la tutela delle vite umane e la necessità, da parte della comunità internazionale, di garantire la stabilità. Nel prevedere la possibilità che, alla fine delle negoziazioni per la Brexit, potrebbe essere indetto un altro referendum, Castaldi mette in luce un elemento che, sebbene non presente nella *Secession Reference*, potrebbe essere perfettamente in linea con il principio democratico stabilito dai giudici di Ottawa: “*democracy is not about always taking the right decision, but about the possibility to change course*”.

7. Un ultimo aspetto che si intende evidenziare è l'attenzione che molti contributi hanno rivolto al cd. diritto a decidere. Sebbene a vent'anni di distanza resti ferma l'importanza della *Secession Reference*, il dibattito e i tentativi più recenti di secessione dimostrano come vengano invocati strumenti ulteriori e diversi da quelli individuati dalla Corte canadese, come il diritto a decidere che, secondo i suoi sostenitori, sarebbe stato per la prima volta delineato dalla Corte internazionale di giustizia in occasione del parere consultivo sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo nel 2010. Quest'ultimo è stato richiamato anche in Québec, ma non in maniera così incisiva come avvenuto in Catalogna. Questa differenza si spiega principalmente con il fatto che, contrariamente al Governo spagnolo, quello canadese non ha mai negato alla provincia di indire un referendum per l'indipendenza (Gaudreault-Desbiens). Il diritto a decidere ha sostituito il diritto all'autodeterminazione e, a differenza di questo, si caratterizza per un maggiore pragmatismo e per il fatto di essere meno contestato, quantomeno ad un primo esame (Palermo). Il diritto a decidere è, come affermato da Crema, *“a sort of ultimate expression of individual freedom, which claims the prerogative to deviate from anything, including from the structure which represents the state-level community of citizens and provides services in their name”*. Sul punto si è pronunciato il Tribunale costituzionale spagnolo che, nella sentenza 42/2014, non lo ha dichiarato incostituzionale, ma ha stabilito che può essere considerato unicamente un'aspirazione politica e non un vero e proprio principio (L. Frosina, *Il cd. derecho a decidir nella sentenza n. 42/2014 del Tribunale costituzionale spagnolo sulla dichiarazione di sovranità della Catalogna*, in *Federalismi*, 10, 2014, 10). Oklopcic osserva che non è cristallino quale sia il contenuto del diritto a decidere e, soprattutto, con riferimento al caso catalano, quali sarebbero i doveri costituzionali in capo alla Spagna discendenti dal *dret a decidir* eventualmente garantito alla Catalogna sovrana. Infatti, sebbene il diritto a decidere venga considerato, dai suoi sostenitori, come uno strumento fortemente democratico, in realtà, il suo reale significato resta abbastanza vago, cagionando più problemi che soluzioni. Come evidenzia Gaudreault-Desbiens: *“[T]his is why the imposition of precise juridical criteria seeking to frame political processes is desirable, particularly in the view of ensuring a process that is both transparent and less susceptible of instrumentalization”*.

8. Il presente volume, dunque, rappresenta senza dubbio un utile strumento per cogliere le molteplici questioni inerenti al complesso fenomeno della secessione, partendo da un caso cardine

in materia. Ciò che rende veramente rivoluzionaria la *Secession Reference* è che, pur non stabilendo un diritto alla secessione *tout court*, traccia le linee guida affinché la secessione possa essere effettivamente percorribile da un punto di vista procedurale e, al contempo, rispettosa dei principi fondamentali della Costituzione da un punto di vista sostanziale. Tutti i contributi non si limitano a celebrare il risultato raggiunto da questa pronuncia, ma ne evidenziano i limiti – primo fra tutti il fatto che la *road-map* delineata dai giudici di Ottawa non ha finora trovato un’applicazione concreta – e ciò che ancora oggi può insegnare, direttamente o indirettamente, anche in contesti e situazioni parzialmente diversi. In fondo, come suggerito da Oklopčic, “[I]n asking for more sensitivity towards secessionist aspirations, the *Secession Reference* encourages us to approach our democratic intuitions – whatever they may be – more reflectively and systematically”.